



Titolo: **REGOLAMENTO FORNITORI**

**REGOLAMENTO per i
FORNITORI
all'interno dei siti delle
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**
(in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale)



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

INDICE

- 1.0 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO
- 2.0 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 - 2.1 – ASPETTI GENERALI
 - 2.2 – NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
 - 2.3 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
 - 2.4 – PERMESSO ACCESSO IMPIANTI
 - 2.5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 - 2.6 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI
 - 2.7 – VIABILITA'
 - 2.8 – ATTREZZATURE E MATERIALI
 - 2.9 – GESTIONE AREE DI LAVORO
 - 2.10 – IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE
 - 2.11 – REGOLAMENTO ALCOL E DROGHE
 - 2.12 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
- 3.0 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
 - 3.1 – CONSUMI IDRICI
 - 3.2 – SCARICHI IDRICI
 - 3.3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA
 - 3.4 – RIFIUTI
 - 3.5 – EMISSIONE DI RUMORE
 - 3.6 – SOSTANZE PERICOLOSE
 - 3.7 – SVERSAMENTI
- 4.0 – VIOLAZIONI SOTTOPOSTE A SANZIONE PECUNIARIA



Titolo: **REGOLAMENTO FORNITORI**

1.0 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento contiene disposizioni riguardanti aspetti di gestione della **salute e della sicurezza sul lavoro** e della **tutela ambientale** che sono rivolte a tutto il personale esterno (di seguito Fornitore) che partecipa all'esecuzione di prestazioni lavorative associate ad un ordine d'acquisto emesso dalla società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (di seguito ABS) all'interno dei siti di pertinenza. L'attività lavorativa del fornitore può essere svolta in regime di "appalto" – art. 26 o in regime di "cantiere" – Titolo IV, D.lgs. 81/2008.

Tali disposizioni sono obbligatorie e non esauriscono comunque il complesso di doveri e di obblighi che il Fornitore è tenuto a rispettare in virtù delle disposizioni di legge e delle norme di buona tecnica e di cui ABS ha sempre la facoltà di verificarne il rispetto.

Il presente documento intende inoltre dare evidenza dell'attenzione prestata da ABS ai temi prevenzionistici al fine di favorire una costante e proficua collaborazione con i propri fornitori, garantendo un miglioramento continuo delle prestazioni in ambito sicurezza ed ambiente.

2.0 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

2.1 – ASPETTI GENERALI

Il Fornitore, nella figura del datore di lavoro, è tenuto ad organizzare le attività all'interno del sito ABS affinché sia garantita:

- l'osservanza da parte di tutto il proprio personale delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- la condivisione di tutte le informazioni ricevute da ABS per tramite di documenti contrattuali, comunicazioni e verbali di coordinamento con tutto il proprio personale e con i **datori di lavoro delle ditte subappaltatrici**;
- l'osservanza da parte di tutto il proprio personale delle disposizioni concordate e verbalizzate in sede di riunione di coordinamento finalizzata alla gestione dei rischi interferenziali (**MOD_S_6.02.01_03 DUVRI**);
- la disponibilità di mezzi e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività richieste e che le stesse siano sottoposte a regolare verifica periodica sulla base di tutte le norme (tecniche e di legge) applicabili;
- l'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie durante tutte le fasi associate allo svolgimento delle attività, tenuto conto della propria valutazione dei rischi, dei rischi specifici comunicati da ABS (**MOD_S_6.02.04_05 Comunicazione rischi specifici** disponibile sul portale "Infinity Zucchetti") e delle misure di prevenzione sottoscritte nel DUVRI;
- la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettivi nonché di ogni altro presidio necessario a garantire la sicurezza dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro in ABS, in relazione all'attività da svolgere;
- l'addestramento e la formazione del personale in relazione alla tipologia di attività da svolgere, ai rischi specifici ai quali sono esposti, all'utilizzo di attrezzature di lavoro e di sostanze e miscele chimiche.

Il Fornitore è tenuto a richiedere al servizio di prevenzione e protezione ABS (spp@absacciai.com) ogni informazione ritenuta necessaria o utile ai fini della gestione degli aspetti di salute e sicurezza e all'ufficio ambiente (amb@absacciai.com) ogni ulteriore informazione riguardante gli aspetti di tutela ambientali.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

Al Fornitore è fatto divieto di:

- introdurre qualsiasi tipologia di armi bianche, da fuoco e da taglio;
- introdurre e consumare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (si rimanda al paragrafo dedicato);
- fare accedere persone minori di anni 18;
- fare accedere persone non coinvolte nell'attività (ad esempio eventuali passeggeri a bordo dei mezzi);
- introdurre animali;
- accedere ad aree non pertinenti con l'attività da svolgere;
- effettuare fotografie e riprese video;
- accedere ed utilizzare per gli spostamenti cicli e motocicli;
- spostarsi a piedi al di fuori dei percorsi pedonali individuati da segnaletica orizzontale e verticale;
- transitare sotto o in prossimità di carichi sospesi (anche se a bordo di mezzi);
- transitare in prossimità di mezzi e gru a carroponte in manovra senza aver ottenuto il consenso del manovratore;
- eseguire il sollevamento e il trasporto di persone con mezzi non idonei, ovvero in difformità alla destinazione d'uso del mezzo o alle indicazioni del manuale uso e manutenzione;
- eseguire attività su organi in movimento;
- eseguire attività su impianti, macchine o attrezzature ABS prima di aver dato corso alla messa in sicurezza delle stesse;
- manomettere, modificare o eludere anche solo parzialmente protezioni o dispositivi di sicurezza su qualsiasi tipologia di mezzo, impianto o attrezzatura;
- utilizzare mezzi o attrezzature e utensili di qualsiasi tipologia di proprietà ABS o di altro soggetto terzo;
- azionare impianti, macchine ed attrezzature ABS;
- fumare (incluse sigarette elettroniche) all'interno di locali chiusi o in presenza di specifica cartellonistica di divieto.



Divieto di introdurre armi bianche, da fuoco e da taglio



Divieto di accesso ai minori di 18 anni



Divieto di introdurre animali



Divieto di accesso a aree non pertinenti con l'attività da svolgere



Divieto di effettuare fotografie e riprese video



Divieto di accedere ed utilizzare cicli e motocicli



Divieto di sostare o di transitare sotto carichi sospesi anche se a bordo di mezzi



Divieto di trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei



Divieto di riparare, registrare, lubrificare e pulire organi in movimento



Divieto di manomettere, modificare, eludere protezioni e dispositivi di sicurezza

Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

Rispettare la cartellonistica presente lungo la viabilità interna ed esterna e nella specifica di area di lavoro.



Pericolo! Rispettare la segnaletica e le indicazioni presenti nelle aree di transito e di lavoro



Impianti a controllo remoto



Pericolo di inciampo



Movimentazioni di materiali con gru a carroponete. Presenza di carichi sospesi all'interno dei fabbricati



Presenza di carrelli elevatori e altre tipologie di mezzi in transito e in manovra



Mezzi pesanti in transito



Mezzi su rotaia



Presenza di convogli ferroviari



Proiezione fluidi incandescenti



Proiezione schegge



Sostanze comburenti



Sostanze infiammabili



Alta temperatura



Pericolo di caduta dall'alto



Pericolo di folgorazione



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

Tutte le aree, i locali, i mezzi, le attrezzature e i materiali del Fornitore che si trovano all'interno di ABS possono essere ispezionabili dalla stessa ABS a sua insindacabile discrezione in qualsiasi momento.

ABS si riserva la facoltà di non consentire l'accesso al sito o di non sospendere l'operatività del Fornitore qualora il personale, i mezzi, le attrezzature o i dispositivi di protezione individuale dell'Autotrasportatore risultino inadeguati alla tipologia di attività svolta oppure in presenza di qualsiasi altra condizione che non garantisca il rispetto delle condizioni di sicurezza.

2.2 – NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Si considera un'emergenza qualsiasi condizione che non può essere risolta autonomamente in reparto e che richiede pertanto l'intervento di personale esperto. L'origine dell'emergenza può derivare da:

- infortuni o malori (emergenza sanitaria);
- incidenti materiali (es. incendi, crolli, sversamenti di sostanze pericolose, ecc.).

ABS mette a disposizione di chiunque accede al proprio sito di un servizio centralizzato per la gestione delle emergenze attraverso il seguente recapito telefonico:

NUMERO DI EMERGENZA INTERNO 5555

(dall'esterno **0432 61 5555**)

La chiamata di emergenza può anche essere effettuata utilizzando uno dei telefoni fissi di emergenza predisposti in varie aree dello stabilimento. In questo caso non serve comporre alcun numero, è sufficiente alzare la cornetta ed attendere la risposta.

Il Fornitore ha facoltà di contattare direttamente il Servizio Nazionale di Pronto Soccorso o altro ente esterno; in tal caso è sempre necessario contattare successivamente il numero di emergenza interno per consentire ad ABS di predisporre ogni misura organizzativa finalizzata ad ottimizzare la gestione dell'emergenza.

2.3 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Qualsiasi attività svolta in ABS deve essere oggetto di coordinamento:

- nel caso di attività svolte da terzi in regime di appalto (art. 26 del D.lgs. 81/2008) l'attività di coordinamento è effettuato dal SPP e si completa con la redazione e la sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (**MOD_S_6.02.01_03 DUVRI**);
- nel caso di attività svolte da terzi in regime di cantiere (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) l'attività di coordinamento è demandata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nominato da ABS.

È vietato svolgere qualsiasi attività prima di aver completato l'attività di coordinamento.

Il Fornitore è tenuto a rispettare ogni misura di prevenzione e protezione stabilita in sede di coordinamento.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

2.4 – PERMESSO ACCESSO IMPIANTI

L'accesso alle aree operative del sito deve essere autorizzato dal referente ABS dell'attività. Tale attività si completa con la redazione e la sottoscrizione del documento **MOD_S_6.02.01_19 Autorizzazione accesso impianti**.
Le modalità di compilazione di tale permesso saranno illustrate durante l'attività di coordinamento.

È vietato svolgere qualsiasi attività prima di aver compilato e fatto sottoscrivere al referente d'area l'autorizzazione all'accesso.

2.5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In tutte le aree del sito ABS è obbligatorio l'impiego dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): occhiali protettivi **UNI EN 166**, elmetto per l'industria **UNI EN 397**, calzature antinfortunistiche **UNI EN 20345** – categoria S3, indumento ad alta visibilità **UNI EN ISO 20471** – classe 1 (o superiore).

Tale dotazione dovrà poi essere integrata con i DPI funzionali ai rischi specifici relativi all'attività svolta.

Sono vietati gli indumenti a manica corta (non coperti da maglieria a manica lunga) ed i pantaloni corti.



Elmetto



Occhiali protettivi



Scarpe di sicurezza
categoria S3



Indumento ad alta
visibilità

2.6 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il Fornitore, nella figura del datore di lavoro, è responsabile dell'attività di formazione, informazione ed addestramento prevista dagli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008.

Con riferimento alla specifica attività da svolgere, il Fornitore deve garantire che il personale impiegato all'interno di ABS sia in possesso di tutti i requisiti di formazione, informazione ed addestramento relativi:

- all'utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- alla conduzione di mezzi;
- all'impiego di DPI di terza categoria;
- allo svolgimento di attività in quota;
- allo svolgimento di attività in spazi confinati o sospetti di inquinati;
- allo svolgimento di lavori elettrici.



Titolo: **REGOLAMENTO FORNITORI**

2.7 – VIABILITÀ



Divieto di utilizzare smartphone o altri dispositivi elettronici durante la guida di mezzi



Limite massimo di velocità all'interno di ABS salvo dove indicato diversamente



Limite massimo di velocità all'interno dei fabbricati o in caso di scarsa visibilità / presenza di persone



Divieto di sorpasso di mezzi in manovra



Divieto permanente di sorpasso per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e per i mezzi d'opera

All'interno del sito ABS valgono le regole generali della circolazione stradale previste dal Codice della Strada e dai libretti di circolazione dei mezzi di trasporto. In aggiunta è obbligatorio il rispetto delle seguenti disposizioni:

- in tutte le aree vige il limite massimo di velocità di **15 Km/h** (salvo diverse disposizioni indicate con idonea segnaletica); all'interno dei fabbricati, qualora ne sia consentito l'accesso, procedere a passo d'uomo (**5 Km/h**). In ogni caso la guida deve essere adattata alle condizioni ambientali (ad esempio: nebbia, maltempo...) e alla eventuale presenza di persone;
- durante il transito a fianco di linee ferroviarie rispettare la distanza minima di sicurezza dai binari pari 1,5 m. In corrispondenza dei passaggi a livello dare sempre la precedenza ai mezzi su rotaia;
- pedoni, personale in bicicletta e i mezzi di soccorso hanno sempre diritto di precedenza;
- durante le soste (all'interno e all'esterno dei fabbricati) spegnere il motore;
- durante gli spostamenti mantenere sempre le luci anabbaglianti accese; per i mezzi d'opera è altresì obbligatorio mantenere le luci tipo "girofarò" accese;
- durante la conduzione di mezzi è vietato l'utilizzo di *smartphone* o altri dispositivi elettronici (es. *tablet*, *pc*, ecc.);
- durante gli spostamenti a bordo di mezzi non eseguire il sorpasso di mezzi in manovra (ad esempio di mezzi della logistica che devono entrare all'interno dei fabbricati). Attendere sempre di essere visti dal conducente del mezzo in manovra e di ricevere il consenso a passare;
- per i mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t e per i mezzi d'opera in generale vige il divieto di sorpasso;
- la sosta al di fuori delle aree segnalate è consentita solamente previa autorizzazione del responsabile dell'area;
- durante la sosta lasciare sul parabrezza l'indicazione della ditta ed il numero di telefono cellulare per poter essere contattati in caso di necessità.

2.8 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Il Fornitore deve impiegare mezzi, macchine, apparecchiature, attrezzature, utensili, ecc. rispondenti alle norme di legge ed alle esigenze di sicurezza dei singoli lavori e dell'ambiente in cui vengono utilizzati; deve inoltre agire in modo che essi siano mantenuti in condizione di sicurezza. È vietato utilizzare macchine e attrezzature di ABS in assenza di un contratto di comodato d'uso.

Nel caso di impiego di sostanze e miscele chimiche il Fornitore è tenuto a dotarsi della scheda dati di sicurezza ed a rispettarne le condizioni di impiego e stoccaggio menzionate. Sono vietate tutte le attività di travaso in recipienti privi di etichettatura che riporti chiaramente nome del prodotto e i contenuti riportati al paragrafo 2.2 "Elementi in etichetta" della relativa scheda di sicurezza.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

2.9 – GESTIONE AREE DI LAVORO

Giornalmente a fine lavoro, il Fornitore è tenuto a sgomberare i materiali di scarto, a pulire la zona di lavoro e predisporre nella stessa ogni misura di sicurezza necessaria a eliminare eventuali condizioni di pericolo derivanti dall'attività svolta.

Il Fornitore deve consegnare ad ABS l'opera ultimata in condizioni di sicurezza, curando che l'area di lavoro sia pulita.

2.10 – IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE

Il transito, la permanenza e lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno del sito ABS del personale esterno deve indossare e mantenere sempre visibile la tessera di riconoscimento.

I contenuti della tessera di riconoscimento sono disciplinati dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136; in particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:

- foto;
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- nome impresa e data di assunzione.

I container ed i box di proprietà delle ditte terze utilizzati a vario titolo devono essere identificati mediante l'apposizione di un cartello identificativo plastificato che riporti le seguenti informazioni:

- nome azienda;
- nome, cognome e numero di telefono del referente.

2.11 – REGOLAMENTO ALCOL E DROGHE



È vietato introdurre e assumere all'interno di ABS bevande alcoliche e sostanze stupefacenti e psicotrope (anche se sotto forma di medicinali).

È vietato accedere in ABS sotto l'effetto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti e psicotrope (anche se sotto forma di medicinali).

Al Fornitore può essere richiesto di sottoporsi al controllo alcolimetrico mediante etilometro prima o a seguito dell'accesso in ABS. Il livello di alcolemia nel sangue compatibile con l'accesso o la permanenza in ABS è pari a 0 mg/l.

Il Fornitore potrà rifiutarsi di sottoporsi a tali test, ma in questo caso non potrà accedere in ABS (o dovrà uscire immediatamente se già all'interno).



Titolo: **REGOLAMENTO FORNITORI**

2.12 – ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

Nel caso di attività soggette ad autorizzazione preventive ci si attiene alle seguenti modalità operative:

1. Costruzione ed installazione provvisoria del cantiere.

Ogni costruzione o utilizzo di locali/aree dello stabilimento ABS è vietata se non è stata rilasciata detta autorizzazione come previsto da relativo PSC.

Le costruzioni e le installazioni, per quanto provvisorie, devono essere costruite in modo razionale e decoroso nel rispetto delle norme di legge e di quelle di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Deposito di sostanze / miscele pericolose

Il Fornitore prima di adibire un'area a deposito di sostanze / miscele pericolose deve richiedere autorizzazione al SPP e a AMB, specificandone natura, quantità, ubicazione, caratteristiche del deposito ed esibendo eventuali autorizzazioni degli Enti competenti quando necessarie ed assicurando, in ogni caso, il rispetto delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e degli incendi e in materia ambientale.

3. Deposito di avanzi di lavorazione

Il Fornitore deve richiedere ad AMB autorizzazione al deposito temporaneo di avanzi di lavorazione, specificando il luogo, le modalità di sistemazione, la natura e la quantità delle sostanze depositate (residui oleosi, combustibili solidi o liquidi, materiale di scavo, di scarto, di risulta, ecc.). Il Fornitore realizzerà tali depositi in modo da non inquinare con sostanze liquide, solide o gassose. A lavoro ultimato, l'Impresa dovrà provvedere a sgomberare e smaltire i rifiuti prodotti, salvo diversi accordi con ABS.

Tutte le operazioni suddette devono essere effettuate a cura del Fornitore nel pieno rispetto delle normative Statali e Regionali in materia di inquinamento e smaltimento rifiuti.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

3.0 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Di seguito vengono riportate le principali disposizioni in materia ambientale a cui il Fornitore deve attenersi. Altre modalità operative a cui dovranno attenersi per il rispetto dei requisiti ambientali inerenti al lavoro stesso e non previste nel presente regolamento saranno trattate a parte e comunicate al momento opportuno da AMB al Fornitore.

3.1 – CONSUMI IDRICI

L'utilizzo di risorse idriche di ABS deve essere preventivamente autorizzato da ABS. Vanno evitate forme di spreco o di utilizzo scorretto dell'acqua. Qualora richiesto, le quantità di acqua prelevata dovranno essere comunicate ad AMB per consentire i monitoraggi necessari alla redazione del bilancio ambientale.

3.2 – SCARICHI IDRICI

I reflui provenienti dalle attività svolte dovranno essere gestiti dal Fornitore nel pieno rispetto delle normative vigenti. Non sono ammessi scarichi in pozzetti. I reflui di attività di cantiere dovranno essere gestiti come rifiuto conferendoli ad aziende autorizzate e, copia dei relativi formulari dovranno essere consegnati ad AMB per attestare l'avvenuto conferimento.

3.3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Durante le attività di cantiere o in appalto bisogna evitare per quanto possibile l'emissione di polveri diffuse o fumi molesti, adottando gli accorgimenti che si riterranno più opportuni sempre e solo in accordo con AMB. La movimentazione di sostanze polverulente deve essere eseguita con massima attenzione alla dispersione, e il loro eventuale immagazzinamento deve prevedere la possibilità di protezione dal vento e dalla pioggia attraverso la copertura con teli o barriere adeguate.

3.4 – RIFIUTI

La prevenzione alla produzione di rifiuti e la loro corretta gestione sono prerogative fondamentali per ABS. Massima attenzione deve essere prestata da tutti i Fornitori al deposito, movimentazione, conferimento e trasporto dei rifiuti prodotti durante le attività appaltate. Se non diversamente specificato, nel contratto di fornitura o nei capitolati di appalto, tutti i rifiuti sono da considerarsi del Fornitore che li ha prodotti nell'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ABS è quella di verificare che tutte le attività di gestione vengano svolte ed erogate in conformità ai principi di prevenzione che ha sottoscritto, e alle normative vigenti. Il deposito temporaneo delle singole tipologie di rifiuti ha lo scopo di raggruppare la totalità dei rifiuti, raccolti nei luoghi o locali in cui vengono prodotti, nell'area relativa (opportunamente segnalata) prima dell'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. A tal fine il Fornitore si impegna a predisporre, presso l'area di lavoro, un deposito temporaneo dei rifiuti, in accordo con il referente ABS e AMB, tale che sia protetto da possibili sversamenti sul suolo, anche tramite l'utilizzo di teli isolanti, e da possibili dilavamenti da acque piovane. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve prevedere una separazione dei rifiuti in forme omogenee evitando di mischiare rifiuti incompatibili e attuando per quanto più possibile la raccolta differenziata.

Il deposito temporaneo non deve superare i limiti previsti dalle disposizioni normative e comunque deve essere conferito alle ditte autorizzate quanto prima possibile, onde evitare accumuli e depositi incontrollati.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti sono individuate e segnalate da appositi cartelli e predisposte dal Fornitore in accordo con AMB.

I rifiuti devono essere conferiti a ditte autorizzate, con preferenza alle aziende che destinano i rifiuti al recupero piuttosto che alle discariche.

I rifiuti conferiti, durante il trasporto, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione così come previsto per legge. Copia del formulario e delle autorizzazioni delle ditte terze destinatari dei rifiuti o esecutrici dei trasporti, deve essere consegnata ad AMB in allegato alla documentazione comprovante la corretta esecuzione dell'appalto.

3.5 – EMISSIONE DI RUMORE

Qualora gli interventi comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, e siano suscettibili di essere autorizzati anche in deroga ai limiti del DPCM 01/03/91 e del DPCM 14/11/97 dal Sindaco del territorio dove si svolgono, va verificato il rispetto dei limiti di emissione con le aree sensibili in materia di emissioni sonore e va inoltrata comunicazione necessaria anche ad AMB, che si esprime in merito.

Il Fornitore che prevede l'utilizzo di apparecchiature rumorose deve fornire adeguata documentazione comprovante il rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti attraverso una corretta pianificazione dei lavori, che eviti l'utilizzo contemporaneo di apparecchiature rumorose, e adeguata fonometria comprovante il rispetto dei limiti.

Per l'identificazione delle posizioni di classificazione acustica e i dettagli dei limiti per fascia oraria, ci si riferisca ad AMB.

3.6 – SOSTANZE PERICOLOSE

Le sostanze/miscele chimiche vanno dotate di bacino di contenimento.

I rifiuti associati alle sostanze/miscele chimiche utilizzate vanno smaltiti secondo quanto indicato nelle schede di sicurezza e dalle prescrizioni previste nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti.

3.7 – SVERSAMENTI

Nel caso si verifichi un'emergenza a carattere ambientale generata da sversamenti, il Fornitore è tenuto a gestirla rispettando le indicazioni descritte di seguito.

Il Fornitore è tenuto a dotarsi di materiali, posti in opportune aree definite, atti ad un primo e/o risolutivo approccio all'emergenza (segatura o sabbia, estintori portatili, ecc.).

In caso di spandimento accidentale di sostanze allo stato liquido o solido o in caso di altre emergenze ambientali:

- avvisare il proprio Responsabile di cantiere o il referente ABS;
- se i responsabili non sono nelle immediate vicinanze **riferirsi alla gestione delle emergenze**.

Le situazioni che richiedono una procedura di emergenza riguardano:

1) **sversamenti di olio esausto**: nel caso si verifichi tale emergenza occorre procedere come descritto di seguito:

- confinare l'area su cui si è verificato lo sversamento tamponando con materiale assorbente per limitare lo spandimento ed evitando che raggiunga caditoie e/o tombini;
- raccogliere l'olio sversato e cospargere la zona con materiale assorbente;
- avvisare tempestivamente il Responsabile dei lavori, per conto della ditta;
- raccogliere il materiale in contenitori metallici e smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.



Titolo: REGOLAMENTO FORNITORI

- 2) **sversamenti di rifiuti solidi:** in caso di sversamento di rifiuti solidi occorre procedere come di seguito descritto
- confinare l'area su cui si è verificato lo sversamento;
 - raccogliere il rifiuto sversato;
 - smaltire il rifiuto secondo norme vigenti.
- 3) **sversamenti di prodotti chimici:** tali situazioni riguardano tutte le fasi lavorative che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici (vernici, additivi, oli da attrezzature, ecc.). Si tratta di sversamenti di prodotti chimici da bidoni, taniche o macchine. Il Fornitore deve intervenire come di seguito descritto:
- tamponare immediatamente la perdita con materiali assorbenti limita lo spandimento sul suolo evitando che raggiunga caditoie e/o tombini;
 - confinare l'area su cui si è verificato lo sversamento;
 - bonificare l'area interessata cospargendo sulla sostanza materiale assorbente idoneo;
 - smaltire la pasta così prodotta come rifiuto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
- 4) **sversamenti di acque reflue:** nel caso si verifichi uno sversamento accidentale di acque reflue inquinanti occorre compiere immediatamente le seguenti azioni:
- intercettazione della perdita;
 - chiusura dello scarico, a monte della perdita.



Titolo: **REGOLAMENTO FORNITORI**

4.0 – VIOLAZIONI SOTTOPOSTE A SANZIONE PECUNIARI

In ABS le violazioni delle regole di comportamento e delle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sono soggette a penale (l'elenco è disponibile tra la documentazione fornita in fase di accreditamento) e ad ogni rimedio previsto per legge, compreso il risarcimento del maggior danno.

Ogni singola violazione è soggetta a sanzione, ovvero la penale si applica per ogni singola violazione anche se ripetuta (ad esempio la violazione della medesima norma o disposizione da parte di più persone comporta una sanzione complessiva pari alla sanzione unitaria per il numero di persone coinvolte). Le singole penali sono cumulabili.

La notifica di una non conformità è svolta da parte dell'ufficio acquisti di ABS che provvede altresì a inviare al Fornitore nota di addebito che verrà trattenuta direttamente da eventuali importi di cui ABS dovesse essere debitrice.